

Le polizze come strumento di pianificazione

di Ludovica D'Ostuni e Luca Zitiello – Studio Legale Zitiello Associati – www.zitielloassociati.it

Redatto in data 19 Luglio 2022

Le polizze assicurative sulla vita sono un utile strumento di pianificazione patrimoniale e successoria. Il loro utilizzo a questi fini va però effettuato con attenzione e consapevolezza.

Le polizze assicurative sulla vita, ed in particolare quelle a contenuto finanziario, costituiscono senza ombra di dubbio un importante tassello nell'ambito della pianificazione patrimoniale e successoria.

Vi sono tuttavia alcuni aspetti da tenere in considerazione nell'utilizzo di questo strumento.

È frequente l'affermazione secondo cui le polizze **“non cadono in successione”**: essa è certamente corretta ma, al contempo, non esaurisce la tematica che è decisamente più articolata e complessa.

Questa espressione, infatti, sta ad indicare che **la prestazione assicurativa cui la Compagnia è tenuta ai sensi del contratto non ricade nell'asse ereditario**: sulla stessa, per tale ragione, non viene corrisposta alcuna imposta di successione ed il diritto del beneficiario (quando sia anche erede) alla sua corresponsione permane anche nel caso in cui questo rinunci all'eredità. Il fondamento di tale speciale trattamento delle prestazioni assicurative si rinviene nel fatto che il beneficiario acquisisce il diritto alla prestazione per diritto proprio ed in forza del contratto assicurativo e non per effetto della successione.



Tuttavia, se si guarda **ai premi versati, la disciplina è differente**. Secondo l'art. 1923 c.c., ai premi corrisposti trovano applicazione le norme relative alla **collazione ereditaria ed all'imputazione e riduzione delle donazioni** (istituto applicabile nel caso in cui si sia verificata una lesione della c.d. quota di legittima).

La designazione del beneficiario - in particolare quando si parla di polizze a contenuto finanziario - è considerata idonea ad attuare una **donazione indiretta**. Pertanto, trattandosi di donazione, in relazione ai premi pagati è fatto obbligo ai discendenti del contraente che siano anche beneficiari di considerare **i premi pagati come beni ereditari a tutti gli effetti, provvedendo alla collazione/imputazione degli stessi all'asse ereditario**.

Similmente, nel caso in cui vi sia una **lesione della quota di legittima**, gli eredi legittimari potranno esercitare nei confronti del beneficiario **l'azione di riduzione in relazione ai premi pagati dal contraente**.

Sotto il profilo delle dinamiche successorie va anche considerato che, **dopo un lungo dibattito, la Corte di Cassazione ha stabilito che la designazione dei beneficiari mediante categorie come "eredi legittimi" o "eredi testamentari", proprio in ragione del fatto che le prestazioni assicurative non sono incluse nell'asse ereditario, comporta che la prestazione assicurativa venga divisa tra gli eredi beneficiari in parti uguali e non in proporzione delle quote ereditarie**.

Un ulteriore aspetto di interferenza con le tematiche successorie si rinviene se si considera che le polizze assicurative possono costituire **un asset conferibile come garanzia per l'accesso al credito**.

Il Regolamento emanato dalla Consob nel 2021 ha superato un precedente divieto imposto dall'Ivass in capo agli intermediari di rendersi beneficiari/vincolatari delle polizze distribuite, divieto motivato sulla base della situazione di conflitto di interessi ritenuto insanabile in capo all'intermediario. Le nuove norme stabiliscono che al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, gli intermediari devono stabilire, per ciascun rapporto contrattuale, se la contemporanea qualifica di beneficiario/vincolatario e distributore del contratto incide negativamente sull'interesse del cliente, tenendo in considerazione due parametri fondamentali: la contestualità dell'operazione e la situazione finanziaria del cliente. La Consob, dunque, pur preso atto in astratto di una situazione di conflitto di interessi immanente e non evitabile, ha abbandonato la logica del divieto a favore dell'identificazione di quei casi in cui il conflitto di interessi può essere composto e dunque non arrecare danno agli interessi della clientela. L'adozione da parte degli intermediari di apposite procedure relative alla gestione di tali fattispecie consente quindi oggi una maggiore flessibilità operativa in termini di garanzie ammissibili, con ciò soddisfacendo anche l'interesse della clientela che vede ampliarsi il novero degli asset da poter costituire in garanzia per l'accesso al credito.

Resta fermo che l'utilizzo di tali prodotti come garanzia per i finanziamenti deve essere sempre attentamente valutata, soprattutto in tutti quei casi in cui siano stati nominati come **beneficiari soggetti diversi dagli eredi**. Infatti, poiché come visto sopra i beneficiari acquisiscono il **diritto all'indennizzo "in proprio"** e non per effetto della successione, essi (differentemente dagli eredi) non subentrano nelle posizioni debitorie del contraente. Tuttavia, **il pegno resta fermo ed impregiudicato** con la conseguenza che i beneficiari non potranno riscuotere la prestazione fino a quando il finanziamento non sia stato estinto e la garanzia "svincolata". Ciò in quanto il pegno è un contratto c.d. "reale" (che segue cioè la "res", ossia il bene): il creditore ha quindi il diritto di opporre la garanzia e di procedere alla sua escussione anche nei confronti dei terzi (i beneficiari nel nostro caso) che siano divenuti titolari dell'oggetto della garanzia.

In conclusione di questa breve disamina, si può certamente confermare l'assunto per cui le polizze di assicurazione possono contribuire efficacemente alla pianificazione patrimoniale e successoria.

Tuttavia, come visto, la disciplina applicabile presenta aspetti di una certa complessità considerata la designazione del beneficiario e le implicazioni derivanti dall'applicazione delle norme del codice civile. E' quindi indispensabile "maneggiare" questo strumento con attenzione e consapevolezza, con l'ausilio del proprio consulente o di un professionista specializzato.

Solo in questo modo si potrà farne un uso efficiente e si potrà evitare l'insorgere di situazioni di conflittualità tra gli eredi o tra questi ed i beneficiari designati quando si tratta di soggetti non chiamati all'eredità.